

Le Circolari della Fondazione Studi

n. 17 del 15.10.2014

La solidarietà bilaterale della riforma Fornero

1. Premessa

Entro il prossimo 16 novembre 2014 scade il termine di pagamento del contributo arretrato pari allo 0,50% da destinare al fondo di solidarietà bilaterale.

La Fondazione Studi ha analizzato le prime criticità applicative, ed in attesa dei chiarimenti dell'Inps, fornisce un indirizzo interpretativo della legge affinché i consulenti del lavoro possano assumere un comportamento uniforme sul territorio nazionale.

2. Quadro normativo di riferimento

L'art. 3 della legge 92/2012 il legislatore ha inteso universalizzare le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Lo strumento scelto è quello dei fondi di solidarietà bilaterale, costituiti, nei settori non coperti da cassa integrazione, mediante accordo tra rappresentanze sindacali e datoriali (cfr. art. 3 comma 4 legge 92 del 2012), comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e istituiti come gestioni previdenziali autonome dell'INPS con decreto del Ministero del Lavoro.

Sicché si è deciso di lasciare ampio spazio all'autonomia negoziale riguardo alla costituzione dei fondi, stante la forza del principio della libertà sindacale di cui all'art. 39 comma 1 della Costituzione, ma la natura giuridica di diritto pubblico dei

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via C. Colombo, 456
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it

medesimi fondi ha reso necessario l'individuazione dello strumento del decreto interministeriale ai fini della loro valida istituzione e della loro conseguente operatività.

La non perfetta rispondenza della libertà di iniziativa di cui sopra al generale intento dell'universalizzazione delle tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ha reso necessaria l'individuazione dell'obbligo di istituzione presso l'INPS di un fondo di solidarietà residuale che garantisca la tutela previdenziale ai soggetti non aventi diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria anche per effetto della mancata stipulazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3 comma 4 della legge 92 del 2012.



Invero il nostro ordinamento giuridico aveva già contemplato ed attuato forme di solidarietà bilaterale.

Il riferimento è ai fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2 comma 28 della legge 662 del 1996 (credito, assicurazione, poste) e altri consolidati sistemi di bilateralità tra cui i fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 388 del 2000.

Ai fini di un coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina è stato stabilito, per i fondi di solidarietà di cui all'art. 2 comma 28 della legge 662/1996, l'obbligo di adeguamento alla nuova disciplina, per i fondi di solidarietà tra cui i fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n.388/2000, invece, la possibilità di adeguamento alla medesima disciplina.

In riferimento a questi ultimi, la previsione della possibilità e non dell'obbligo di adeguamento ha reso opportuna la prescrizione normativa, in base alla quale, in caso di mancato adeguamento, ai soggetti iscritti a tali fondi si applica il fondo di solidarietà residuale (cfr. art. 3 comma 19 L.92 del 2012).

Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia n. 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito, come gestione autonoma presso l'INPS, il Fondo di solidarietà residuale di cui all'art. 3 comma 19 della legge 92 del 2012.

Il fondo di solidarietà residuale

Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia n. 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito, come gestione autonoma presso l'INPS, il Fondo di solidarietà residuale di cui all'art. 3 comma 19 della legge 92 del 2012.

Sono sottoposte all'imposizione contributiva al Fondo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale.


In riferimento alle imprese di rilevanza pubblica, la circolare n. 100/2014 dell'INPS ha escluso l'operatività della disciplina in disamina solo alla pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 2001, a nulla rilevando l'eventuale iscrizione del lavoratore nella gestione ex INPDAP in conseguenza di articolati percorsi lavorativi di passaggio da enti di diritto pubblico ad enti di diritto privato e relativo esercizio di mantenimento di iscrizione nella gestione ex INPDAP.

L'art. 6 del decreto interministeriale n. 7914 in puntuale attuazione dell'art. 3 comma 26 della legge 92 del 2012 ha posto dei limiti alla tutela previdenziale operata dal Fondo relativamente alle esigenze di equilibrio di bilancio.

In particolare è stato disposto che "il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità", conseguentemente il fondo non potrà mai presentare una situazione patrimoniale negativa come invece accade per quasi tutte le gestioni previdenziali dell'INPS.

L'attuazione di questo principio ha trovato due declinazioni:

- decorrere dal 1° gennaio 2014 le domande presentate dalle imprese possono essere accolte nei limiti delle risorse esistenti nel fondo. Tale prima regola applicativa andava coordinata con il principio di equità, allorquando



una impresa avrebbe potuto ricevere più di quanto versato in termini di contribuzione, esaurendo le risorse esistenti con pregiudizio di tutti gli altri iscritti al fondo.

- è stato previsto il termine del 1° gennaio 2020 reputato sufficientemente ampio per valutare l'ammontare aggregato della contribuzione versata e delle prestazioni ricevute da ogni singola impresa e, in riferimento al relativo saldo, per parametrare l'ammontare massimo delle prestazioni erogabili per ciascuna impresa (tetto aziendale), in base alla regola della corrispettività in piena rispondenza, per l'appunto, al principio dell'equità.

Il fondo è deputato all'erogazione della prestazione calcolata con le stesse regole previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria inclusive del massimale al netto della riduzione pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti.

La prestazione così determinata viene riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 9 mesi.

Oltre alla prestazione, il lavoratore ha diritto al versamento della contribuzione correlata nella gestione previdenziale cui è iscritto; tale contribuzione sarà pienamente utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

L'imposizione contributiva contempla un contributo ordinario dello 0,50 % della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore) e un contributo addizionale completamente a carico del datore di lavoro, il cui obbligo nasce in subordine all'accettazione da parte del fondo della richiesta di accesso alle relative prestazioni.

Con il messaggio n. 6897 dell' 8 settembre scorso, l'INPS ha comunicato l'aggiornamento delle procedure informatiche e conseguentemente la possibilità per le aziende di versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014.

In particolare l'ultima data utile a tale scopo senza applicazione di sanzioni ed interessi è stata fissata al 16 dicembre 2014.

Mentre, il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 2014.

Il contributo addizionale, in riferimento alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti, è pari al 3% delle retribuzioni perse in seguito alla sospensione o alla riduzione dell'attività, in riferimento alle imprese che ne occupano più di 50 al 4,50%.

L'art. 4 comma 6 del decreto interministeriale istitutivo del fondo ha specificato che gli obblighi (contribuzione) e i diritti (prestazione) derivanti dall'iscrizione al fondo non riguardano il personale dirigente.

Ovviamente l'obbligo del contributo ordinario decorre dal 1° gennaio 2014.

Indicazioni operative

Con il messaggio n. 6897 dell' 8 settembre scorso, l'INPS ha comunicato l'aggiornamento delle procedure informatiche e conseguentemente la possibilità per le aziende di versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014.

In particolare l'ultima data utile a tale scopo senza applicazione di sanzioni ed interessi è stata fissata al 16 dicembre 2014.

Mentre, il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 2014.

Si ritiene pertanto utile fornire alcune indicazioni operative circa l'individuazione della riferibilità dell'imposizione contributiva al Fondo residuale.

Occorre preliminarmente sottolineare che l'obbligo contributivo verso il fondo in disamina dipende congiuntamente da due fattori:

- 1) il settore in cui opera l'azienda in relazione alla possibilità di escludere l'operatività della CIGS, della CIGO e degli altri fondi di solidarietà (in riferimento a questo punto l'INPS con il messaggio 6897/2014 ha fornito un elenco dei CSC delle aziende rientranti nell'applicazione del fondo residuale alle quali viene attribuito il codice di**

autorizzazione 0J);

- 2) l'azienda impiega nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti. Tale verifica va effettuata relativamente ad ogni mese di contribuzione con la conseguente eventuale fluttuazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto se il settore in cui opera **l'impresa esclude l'operatività** della CIGS, della CIGO e degli altri fondi di solidarietà allora occorre solo verificare il secondo elemento ossia che nel semestre precedente siano stati occupati mediamente più di 15 dipendenti; a riguardo ha preso posizione l'INPS che con la circolare n. 100 del 2014 ha chiarito che nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e gli assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

Se invece **è soddisfatta la condizione di cui al punto 1)** segnatamente in riferimento all'operatività nel settore della CIGS o della CIGO allora occorre verificare se ricorrono i requisiti occupazionali per l'obbligo di finanziamento della cassa integrazione guadagni; il verificarsi di tale fattispecie, infatti, esclude l'imposizione contributiva al fondo residuale.

Si rammenta che nel computo dei requisiti occupazionali per l'operatività della cassa integrazione guadagni sono compresi anche gli apprendisti, pertanto nel caso in cui dal computo della forza occupazionale emerge la non operatività della cassa integrazione guadagni occorre effettuare nuovamente il computo, inserendo nella base di calcolo anche gli apprendisti, al fine di individuare l'imponibilità del contributo ordinario al fondo residuale.

A tal fine il computo dei lavoratori part time dovrebbe essere effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall' INPS con circolare 18/2001 in cui si è indicato che tali lavoratori "sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno".

Infine si ritiene opportuno precisare che la verifica della sussistenza dell'obbligo di contribuzione al fondo va effettuata mensilmente non solo a partire da ottobre 2014 ma per ciascun mese rientrante nel periodo pregresso gennaio-settembre 2014.

Profili di criticità

Come già precisato, il 16 dicembre 2014 scade il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva verso il fondo residuale, relativamente al periodo 1° gennaio 2014-30 settembre 2014.

Il 16 dicembre 2014 scade il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva verso il fondo residuale, relativamente al periodo 1° gennaio 2014-30 settembre 2014.

In attesa di specifiche istruzioni amministrative, è da ritenersi, in via prudenziale, che tale obbligo sia sussistente anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo gennaio- settembre 2014, ancorchè i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto l'avvenuta cessazione del rapporto.

Si ritiene di utilizzare la stessa prudenza anche nel caso di cessazione di azienda nel medesimo periodo gennaio - settembre 2014, di cui sopra; al riguardo, occorre rinviare l'Uniemens relativo all'ultimo mese di attività, mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato indicando come periodo di riferimento l'ultimo mese di attività.

Altra questione invece riguarda l'impresa in possesso di più posizioni contributive aperte.

Per tali aziende il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti) dovrebbe essere determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole. Pertanto indipendentemente dal codice "Tipo Azienda", in caso di superamento del limite dei 15 dipendenti con più matricole, dovrebbe essere richiesta l'attribuzione del codice "2C".

Altresì non sembra essere stato chiarito se i lavoratori residenti in Italia, operanti all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati, per datori con sede legale in Italia, debbano o meno essere esclusi dall'obbligo contributivo in disamina, stante le disposizioni dell'art. 1 del DL 317 del 1987 che li assoggetta, tra le altre, all'assicurazione IVS e della Disoccupazione involontaria in Italia.

Ebbene in riferimento a tale fattispecie si propende per la non operatività dell'obbligo contributivo al fondo residuale stante la specialità della norma in esame.

Riguardo alla quantificazione del contributo ordinario, l'art.5 del Decreto interministeriale istitutivo del fondo residuale ha disposto che non sono applicabili al caso di specie forme di sgravi contributivi (ad esempio L.407,mobilità) o di regimi contributivi agevolati (ad esempio apprendisti), sicchè si ritiene che il contributo spetti sempre in misura piena (0,5%).

Nel silenzio della norma, si ritiene che il massimale contributivo e pensionabile non trova applicazione poiché è pacificamente riferibile esclusivamente alla fattispecie pensionistica.